



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 949 del 13 settembre 2017

Modifica del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità con integrazione dell'art. 6 del citato Regolamento.

(entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 settembre 2017 ;

Visto il "Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 82 dell'8.4.2014;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'articolo 213, c.13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal decreto legislativo n.56/2017,

Rilevato che, con decisione del 19 luglio 2017, è stato deliberato di adeguare le previsioni di detto Regolamento sanzionatorio alle previsioni dell'art.16 della L. n.689 del 1981;

Considerata la necessità di integrare l'art. 6 di detto Regolamento, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità,

Delibera

- di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la violazione accertata, non preveda l'applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi in cui non vi sia accertamento dell'elemento soggettivo della gravità della violazione e dunque:
 - a) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo;
 - b) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell'Osservatorio;
 - c) nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all'accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del codice;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- d) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all'Autorità, ai sensi dell'art. 106, co. 14, e 213, co. 13, del d.l.vo 50/2016, delle varianti in corso d'opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
 - e) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell'o.e.;
 - f) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano ai sensi dell'art. 106, co. 8, del d.l.vo 50/2016, in caso di mancata/ritardata comunicazione all'Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;
 - g) nei confronti dei Rup delle S.A., ai sensi dell'art. 107, co. 4, del d.l.vo 50/2016, per l'omessa o ritardata comunicazione all'Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo;
- di quantificare la sanzione pecuniaria applicabile in misura ridotta in:
 - Euro 500 nel caso in cui la violazione contempra il rifiuto o l'omissione (art. 213,c.13, 1° periodo);
 - Euro 1000 nel caso in cui la violazione contempra la produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art. 213,c.13, 2° periodo);
 - di apportare al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità la modifica dell'art. 6 che viene così riformulato con l'aggiunta del punto di cui alla lett. h), come di seguito:

Articolo 6

Fase istruttoria

.....omissis

- h) **la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l'ipotesi per l'applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle gare, di aderire al pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 689/81 L'intervenuto pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento.**

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 2 ottobre 2017

Il Segretario : Maria Esposito